



TRIBUNALE DI MODENA

Il Giudice, dott.ssa Laura Galli, delegato nella procedura per l'ammissione al concordato preventivo n. 9/2014

rilevato che la ricorrente, con il deposito del piano di concordato preventivo, ha richiesto al Tribunale l'autorizzazione ad un finanziamento finalizzato all'acquisizione della disponibilità per il deposito del fondo spese di procedura ai sensi dell' art. 182-*quater* c. 2 o, in alternativa, dell' art. 161, comma 7, l. fall;

considerato che il Tribunale, nel decreto di ammissione datato 4 dicembre 2014, rigettava tale richiesta, sotto il primo profilo, poiché il finanziamento non era stato posto nell'effettiva e definitiva disponibilità della debitrice ricorrente al momento in cui il Tribunale la valutava, e sotto il secondo profilo, ritenendo i finanziamenti in corso di procedura disciplinati dall'art. 182- *quinquies*, norma speciale, prevalente su quella generale dell'art. 161 c. 7, che prescrive, come si dirà successivamente, specifica attestazione del professionista che, nel caso di specie, non era stata depositata;

rilevato che con istanza in data 11.12.2014 la società, ha chiesto al Giudice Delegato di autorizzare ai sensi dell'art. 167 L. Fall. la stipulazione di un mutuo infruttifero dell'importo di € 45.000 al fine di effettuare il deposito delle spese di procedura;

visto il parere del commissario giudiziale;

osserva

I finanziamenti da autorizzarsi, a prescindere, dalle modalità tecniche utilizzate e dal momento in cui sono stati concordati con i soggetti finanziatori, sono ora disciplinati dagli artt. 182- *quater* e *quinquies* l. fall. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul punto, affidando al meccanismo della prededuzione la funzione di incentivare il finanziamento dell'impresa in crisi, ma distinguendo le condizioni di prededucibilità in rapporto al momento in cui interviene il finanziamento, ovvero:

- 1) in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche con riserva, art. 182- *quater*, commi 2 e 3, (cd finanziamenti ponte): il finanziamento deve essere deliberato ed erogato prima della presentazione della domanda di concordato, quest'ultima deve pertanto tenerne espressamente conto e così anche il professionista che si esprime a riguardo nella sua attestazione ex art. 161 c. 3, la prededucibilità deve, infine, essere disposta nel decreto di ammissione al Concordato preventivo (con controllo giudiziale sulla congruità e funzionalità di tali finanziamenti);
- 2) successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato, art. 182- *quinquies*, comma 1 (cd finanziamenti interinali): è necessaria l'attestazione di un

professionista designato dal debitore, avente i requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), che verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione e attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

3) dopo l'omologazione, in esecuzione di un concordato preventivo, art. 182- *quater*, commi 1 e 3 (cd finanziamenti in esecuzione) : tali finanziamenti sono prededucibili essendo già passati al vaglio del professionista, del Tribunale, del Commissario Giudiziale e dei creditori.

Si pone il dubbio se la disciplina prevista per i cd finanziamenti interinali (182-*quinquies*, comma 1) si applichi dalla presentazione della domanda di concordato fino all'omologazione ovvero solo fino alla ammissione e, successivamente, per la fase dal decreto di ammissione all'omologazione, venga in considerazione l'art. 167 l.fall

Ritiene questo giudice di ritenere preferibile la prima tesi, sia per ragioni di ordine testuale che di ordine logico – sistematico.

Sotto il primo profilo, infatti, la norma prevede " *il debitore che presenta, anche ai sensi dell'art. 161, comma 6, una domanda di ammissione al concordato preventivo*", e non distingue quindi tra fase pre e post ammissione, dovendosi dunque intendere riferita a qualunque atto introduttivo di una domanda di concordato. Identica formulazione è peraltro prevista dallo stesso articolo al comma 4 nel caso di richiesta di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori, per la quale non si distingue tra fase pre e post ammissione e non si dubita della competenza del Tribunale.

Sotto il profilo sistematico, si deve rilevare che il legislatore ha, in tutti i casi sopradescritti seppure con diverse forme, ancorato la prededuzione dei finanziamenti ad una valutazione del tribunale, previa attestazione del professionista circa la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, per cui sarebbe incoerente ritenere che nella sola fase tra l'ammissione e l'omologazione il vaglio spetti al giudice delegato e oltretutto senza indicazione del criterio di giudizio. Secondo infatti l'interpretazione costante della Suprema Corte (ex multis Cass. 20291/2005) gli atti sono autorizzabili ex art. 167 l. fall. qualora, a fronte di un' idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore corrisponda l'acquisizione di un' utilità prevalente. Ora, tale valutazione non avrebbe, ovviamente, senso nel caso dei finanziamenti giacchè la concessione del nuovo credito può essere autorizzata in quanto l'esperto sia in grado, sotto la sua responsabilità, di attestarne la funzionalità rispetto all'obiettivo della migliore soddisfazione per i creditori, rispetto a quanto essi ricaverebbero nel caso in cui tale concessione di credito non avesse luogo, e ciò attraverso il calcolo del fabbisogno finanziario fino alla (verosimile) data del provvedimento di omologazione.

Si deve dunque ritenere che la disciplina di cui all'art.182- *quinquies* abbia derogato a quella generale di cui all'art. 167 e che tutta la materia sia coperta da una riserva di collegialità, per cui l'istanza presentata dal ricorrente a questo giudice delegato è da ritenersi inammissibile.

Infine, pare opportuno sottolineare che la presente istanza era stata rivolta anche con il deposito del piano di concordato, ma il ricorrente non aveva ritenuto di procurarsi l'attestazione richiesta ex art. 182-*quinquies* "perché ciò comporterebbe un aggravio dei costi dell'attestazione"; per cui, l'esigenza dell'imprenditore di ricevere nuova finanza non è emersa successivamente all'ammissione del concordato ma in una fase anteriore e per una circostanza nota fin dal principio, prevista nel piano e recepita dall'attestatore che, tuttavia, non ha compiuto l'attestazione richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta

Si comunichi al ricorrente e al commissario giudiziale

Modena, 16.12.2014

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Laura Galli

TRIBUNALE DI MODENA
DEPARTAMENTO DI MODENA
16/12/2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIALE
Paolo Michele Carone

IL CASO.it